

Copia

COMUNE DI OSPEDALETTI

Provincia di Imperia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****n. 40****Oggetto: REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DELL' ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI " ESTETISTA" E DI "ACCONCIATORE". APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILAOTTO** addì **VENTIDUE** del mese di **LUGLIO** alle ore 20:30 nella sala Consiliare di Via XX Settembre n. 34, è convocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma II, del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di 1a convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Presente	Assente
CRESPI Eraldo	X	
CHILA' Mario	X	
RESELLI Claudio Giuseppe	X	
BATTISTELLI Esterina in CRESPI	X	
VENNERI Fausto	X	
BALBO Rodolfo detto Rudy	X	
GARINO Tiziana in FERRANDINI	X	
BLANCARDI Paolo	X	
MARCHEGANI Carlo	X	
BARBAGALLO Luca		X
CARDONE Raffaele	X	
LITTARDI Marisa Angela in NOBBIO	X	
LATTUADA Gianfranco	X	
CRESPI Sergio	X	
VELLI Raffaella	X	
CIARMA Marcello	X	
CASBARRA Marilina	X	
	16	1

Dei consiglieri assenti giustificano: LUCA BARBAGALLO

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante la dott.ssa. Mariacristina TORRE Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CRESPI Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL SINDACO

Esponendo relativamente alla pratica ricorda che nel consiglio del 30 giugno la stessa era stata rinviata in quanto erano pervenute, nel giorno medesimo del Consiglio, richieste di modifiche da parte di sindacati di categoria. Per questo oggi viene riproposta con le modifiche come sopra richieste.

Interviene l'Assessore Venneri il quale ribadisce quanto precisato dal Sindaco.

Il Consigliere Casbarra, ottenuta la parola, chiede per quale motivo nei due regolamenti non sia prevista nello stesso modo, l'esposizione dei prezzi applicati, infatti per gli acconciatori è prevista all'interno del negozio, mentre per gli estetisti è prevista all'esterno.

Sia il Sindaco che l'Assessore Venneri precisano che pur fidandosi del Funzionario che ha preparato i regolamenti, potranno rispondere dopo aver sentito la Signora Mao Sabina, responsabile del servizio.

La Signora Casbarra, precisando che si tratta di una semplice curiosità, accetta la risposta posticipata.

,Quindi, non avendo altri chiesto di intervenire, invita i presenti a deliberare in merito alla pratica oggetto di discussione. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la legge 4.1.1990 n.1 è stata disciplinata l'attività di estetista;
- con la legge 17.8.2005 n.174 sono state dettate le regole per l'esercizio dell'attività di acconciatore;
- da ultimo con decreto legge n. 7 del 31.1.2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 è stato disposto che le attività di acconciatore ed estetista non sono più soggette a regime autorizzatorio ma alla sola dichiarazione di inizio attività e non possono essere subordinate al requisito della distanza minima, al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, a parametri numerici in relazione alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività;
- che il Comune è dotato di un regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed affini, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 in data 28.12.1971, modificata con deliberazione C.C. n. 78 del 11.07.1972, nonché di un regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 08.04.1998, modificata con deliberazione C.C. n. 57 del 16.09.1999;

Preso atto in particolare che la L. 174/2005 ha:

- a. demandato alla Regione la disciplina dell'attività di acconciatore;
- b. soppresso la qualifica di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, che viene ridenominata "acconciatore";
- c. fissato le regole per il mantenimento della qualifica di barbiere o della sua conversione in quella di acconciatore;
- d. disposto che nelle more della definizione delle regole da parte della Regione si continuino ad applicare, se e in quanto compatibili, le norme previste dalle leggi: 14.2.1963 n.161, 23.12.1970 n.1142 e 29.10.1984 n.735;

Constatato che:

- allo stato attuale la Regione non ha dato attuazione all'art. 4 della citata L. 174/2005;
- nel contempo con il D.L. n. 7 del 31.1.2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2.4.2007, è stato assegnato ai Comuni l'onere di modificare le proprie norme regolamentari relativamente alla materia sopradefinita;

Preso atto che con nota Prot. n° 5475 del 23.5.2008, è stato richiesto al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. N. 1 Imperiese il parere previsto sui nuovi regolamenti in esame;

Sentite le associazioni e le organizzazioni di categoria, dei consumatori e sindacali maggiormente rappresentative e viste le allegate proposte di di modifica alle bozze di regolamento inviate dalla CNA - Confartigianato;

Viste le bozze di regolamento predisposte dal Servizio Commercio e Polizia Amministrativa, con il quale si è provveduto a disciplinare entrambe le tipologie di attività recependo quanto suggerito dalle associazioni di categoria;

Visto il D.L. 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40;

Vista la legge 14.2.1963, n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142;

Vista la legge 17.8.2005 n.174;

Vista la legge 4.1.1990, n. 1;

Vista la legge regionale 02.01.2003, n. 3;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica a sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio interessato;

Con 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano,

UNANIME DELIBERA

1) di **APPROVARE** il “Regolamento per la disciplina dell’esercizio dell’attività di acconciatore” nel testo allegato sub “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2) di **APPROVARE** il “Regolamento per la disciplina dell’esercizio dell’attività di estetista” nel testo allegato sub “B” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3) di **ABROGARE**, pertanto, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, i Regolamenti attinenti per materia incompatibili con la vigente disciplina di settore.

Allegato "A"



COMUNE DI OSPEDALETTI
PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI "ACCONCIATORE"**

INDICE

Articolo 1 - Attività di acconciatore - Definizione

Articolo 2 - Esercizio dell'attività - Procedure

Articolo 3 - Requisiti

Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - Limiti

Articolo 5 - Variazione dell'attività - Procedure

Articolo 6 - Cessazione dell'attività

Articolo 7 – Sospensione volontaria dell'attività

Articolo 8 – Orari e Tariffe

Articolo 9 - Sospensione coattiva dell'attività e chiusura degli esercizi

Articolo 10 – Poteri di accertamento, ispezioni e Sanzioni

Articolo 11– Norme igienico-sanitarie

Articolo 12 – Attività svolte presso domicili privati, ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati – Requisiti

Articolo 13 – Attività svolte presso il proprio domicilio – Requisiti

Articolo 14 – Idoneità tecnico-edilizia dei locali

Articolo 15 – Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1 - Attività di acconciatore - DEFINIZIONE

1. L'attività di acconciatore è disciplinata dalle leggi: 14.02.1963 n. 161, 23.12.1970 n. 1142, 29.10.1984 n. 735 e 17.08.2005 n. 174; e dalla Legge Regionale della Liguria 2.1.2003, n° 3.

2. L'attività comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

3. E' ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione, anche a scopo umanitario. Le attività soggette al presente regolamento esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente a fini promozionali sono soggette a comunicazione preventiva al Comune. La comunicazione dovrà indicare i nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla legge 174/05 in possesso della qualificazione professionale. Le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso dei materiali di consumo.

Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali dove si esercitano le attività previste dal presente regolamento. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di impresa o società non artigiana, possono comunque effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. In tal caso, i corsi di aggiornamento devono essere effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività, a porte chiuse, previa apposita comunicazione al Comune.

4. Alle imprese di acconciatura che vendono o comunque cedono prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti o ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 "T.U. in materia di commercio" e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 2, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

6. L'attività può essere svolta unicamente in apposito locale ubicato in luogo aperto al pubblico o privato, intendendo, a tal fine: presso il domicilio dell'esercente, presso alberghi, palestre, clubs, circoli privati ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

7. L'attività può essere svolta in luogo diverso dalla sede autorizzata nei seguenti casi:

a) in via generale negli ospedali, luoghi di cura o di riabilitazione, caserme, case di riposo, all'interno di convivenze quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della

convivenza stessa e in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;

b) presso una sede designata dal committente esclusivamente in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità particolari del cliente, quali ad esempio matrimoni, spettacoli artistici o gare sportive.

8. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore su area pubblica o in forma itinerante.

9. Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della Legge 174/2005, per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al presente regolamento, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3 della predetta Legge 174/2005. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

10. L'attività di acconciatore può essere esercitata nella stessa sede congiuntamente all'attività di estetista, anche mediante la costituzione di una società, purchè sussistano per entrambe le attività i relativi requisiti di legge e di regolamento. I locali di esercizio delle diverse attività devono essere separati, con possibilità di avere in comune esclusivamente l'ingresso dall'esterno, i servizi igienici ed i locali di servizio.

Articolo 2 - Esercizio dell'attività – PROCEDURE

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinato alla presentazione al Comune di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al possesso dei requisiti di qualificazione professionale ed alla conformità dei locali ai prescritti requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune.

3. L'ampliamento dei locali o il trasferimento in altra sede di un esercizio di acconciatore sono soggetti alla presentazione di una nuova dichiarazione.

4. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara :

- a) il possesso dell'abilitazione professionale, di cui al successivo art. 3;
- b) la conformità dei locali ai prescritti requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari.

5. La DIA è valida per i locali in essa indicati.

6. Copia della DIA o l'originale dell'autorizzazione amministrativa a suo tempo rilasciata, è esposta nel locale destinato all'attività.

7. Nel caso di attività esercitata presso la sede designata dal cliente ovvero negli altri casi in cui l'attività può essere svolta presso la sede del committente, il titolare o il personale appositamente incaricato deve recare con sé copia dell'autorizzazione o della DIA e di esibirla a richiesta degli or-

gani di vigilanza.

8. Il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui sopra, motivati provvedimenti di inibizione dell'attività.

9. Il subingresso, per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al Comune:

- a) entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.

L'inosservanza dei termini indicati dal presente comma è soggetta a sanzione pecuniaria.

10. L'attività può essere iniziata dal subentrante solo successivamente alla presentazione al Protocollo Generale del Comune della comunicazione di cui al comma precedente, purché sia provato l'effettivo trasferimento e solo se se uno dei soggetti, indicati dall'art. 3, comma 5, della L. n° 174/2005, è in possesso dell'abilitazione professionale.

11. Il titolare dell'esercizio ceduto in gestione pro-tempore, al termine dell'affidamento in gestione deve presentare a suo nome una nuova comunicazione, ai sensi dei precedenti commi 9 e 10.

12. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000.

13. Alla dichiarazione di cui al comma 1 ed alla comunicazione di cui al comma 9, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia attestato/i di qualificazione professionale conseguito/i;
- copia atto costitutivo in caso di società;
- planimetria dei locali in scala 1:100 firmata in originale dall'interessato, con specifica indicazione della relativa destinazione d'uso;
- nel caso di subingresso per atto tra vivi: copia dell'atto comprovante il subingresso nell'azienda;
- nel caso di subingresso per causa di morte: la dichiarazione attestante la qualità di erede.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di quanto mancante, la dichiarazione/comunicazione è archiviata.

14. Per le imprese aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 8.8.1985 n. 443, nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'esercizio, possono gestire l'esercizio, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 443, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale e presentando idonea documentazione.

Articolo 3 - Requisiti

1. L'attività di acconciatore è esercitata subordinatamente al possesso dell'abilitazione professionale, prevista dall'art. 3 della Legge 17/08/2005 n°174. Sono fatti salvi i requisiti professionali matu-

rati prima dell'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della Legge n. 174/2005.

2. L'attività di acconciatore è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme urbanistiche ed edilizie.

3. Il requisito della qualificazione professionale deve sussistere:

- in caso di impresa individuale artigiana:

➤ **in capo al titolare;**

- in caso di impresa gestita in forma societaria qualificabile come artigiana, ai sensi dell'art. 3 della legge 8.8.1985, n° 443, come modificata dalla legge 20.5.1997, n° 133 e dalla legge n° 57 del 5.3.2001:

➤ se costituita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, **in capo ad uno dei soci** che svolge l'attività e come tali dichiarati all'Albo Artigiani;

➤ se costituita in forma di società in accomandita semplice, **in capo ad uno dei soci accomandatari** che svolge l'attività e come tali dichiarati all'Albo Artigiani;

➤ se costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, **in capo all'unico socio;**

➤ se costituita in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, **in capo ad uno dei soci** che svolge l'attività e come tali dichiarati all'Albo Artigiani;

- in caso di impresa gestita in forma individuale o in forma societaria non qualificabile come artigiana, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8.8.1985, n° 443, come modificata dalla legge 20.5.1997, n° 133 e dalla legge n° 57 del 5.3.2001:

➤ **in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda**, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentare al Comune. La nomina del Direttore Tecnico deve figurare dal certificato di iscrizione nel Registro Imprese, che dovrà essere presentato all'ufficio comunale competente anche successivamente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ma prima dell'inizio della stessa.

Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività – LIMITI

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della Legge 174/2005, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della predetta Legge 174/2005.

Articolo 5 - Variazione dell'attività - PROCEDURE

1. Ogni variazione relativa a:

- a) modifiche societarie (rimanendo invariati il Codice Fiscale ed il n. d'iscrizione al Registro delle Imprese), nella denominazione, nella tipologia di società, nel legale rappresentante, nella sede legale;
- b) superficie (ampliamento o riduzione);
- c) sostituzione del responsabile tecnico;

deve essere preventivamente comunicata al Comune in forma scritta.

2. La comunicazione, in duplice copia, deve contenere :

- le generalità anagrafiche e tributarie del titolare o, trattandosi di società, di un rappresentante legale, da intendersi come socio partecipante all'attività nel caso di società artigiana;
- gli estremi dell'autorizzazione amministrativa già posseduta o della dichiarazione o comunicazione a suo tempo presentata;
- le variazioni intervenute;
- la firma del titolare o di un rappresentante legale;

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) in caso di variazione della superficie:

- planimetria dei locali in scala 1:100 firmata in originale dall'interessato;

b) in caso di modifiche societarie:

- copia del relativo atto notarile;

c) in caso di variazione del soggetto in possesso dell'abilitazione professionale:

- copia attestato/i di qualificazione professionale conseguito/i;

4. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000.

5. Nel caso di ampliamento della superficie, deve essere dichiarata la conformità del nuovo locale alle vigenti norme in materia igienico sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e prevenzione incendi, di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali.

6. La mancata o incompleta presentazione della comunicazione determina esercizio abusivo dell'attività:

- a) in caso di variazione del soggetto in possesso dell'abilitazione professionale;
- b) relativamente alla parte ampliata, in caso di ampliamento della superficie.

Articolo 6 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione definitiva dell'attività deve essere comunicata al Comune entro sessanta giorni dalla data di cessazione stessa. Alla comunicazione devono essere allegati gli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato; in caso di perdita o smarrimento dell'originale, la relativa denuncia.

2. La mancata presentazione della suddetta comunicazione è soggetta a sanzione pecuniaria.

Articolo 7 – Sospensione volontaria dell'attività

1. Di norma, l'attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione.

2. Le chiusure volontarie continuative sono liberamente decise dall' esercente, conformemente a quanto stabilito con l'ordinanza sindacale di disciplina degli orari.

3. In caso di chiusura continuativa volontaria dell'esercizio, fino ad un massimo di 3 mesi, per ferie o altra causa non di forza maggiore, l'interessato dovrà esporre apposito cartello, visibile anche

dall'esterno, con preavviso di almeno 1 giorno.

4. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio che debba protrarsi per più di 3 mesi e fino alla durata massima di 6 mesi consecutivi, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Comune.

5. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo superiore a sei mesi consecutivi e fino ad un massimo di dodici mesi consecutivi, previa autorizzazione del Comune, nei seguenti casi :

a) per malattia e per gravi indisponibilità fisiche, proprie o di familiari che necessitino di assistenza, comprovate da idoneo certificato medico;

a) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impedisca l'esercizio dell'attività;

b) per lavori di ristrutturazione dei locali.

Il termine di 12 mesi può essere prorogato dal Comune in caso di comprovata necessità.

Articolo 8 – Orari e tariffe

1. Il Sindaco determina, sentite le Organizzazioni di Categoria più rappresentative a livello provinciale, gli orari giornalieri di attività e le eventuali giornate di chiusura.

I titolari degli esercizi sono tenuti ad informare il pubblico dell'orario praticato mediante apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

2. I titolari sono, inoltre, tenuti ad esporre le tariffe delle prestazioni professionali praticate all'interno dell'esercizio, in luogo ed in modo ben visibile dalla clientela.

Articolo 9 – Sospensione coattiva dell'attività e chiusura degli esercizi

1. Il Comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o qualora l'attività sia svolta in contrasto con le norme della legge o con le disposizioni del presente regolamento, provvede a sospendere coattivamente l'attività previa diffida all'interessato ad adeguarsi entro il termine massimo di 90 giorni.

Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

2. Il Comune dispone, con provvedimento eseguibile anche coattivamente, la chiusura di un esercizio di acconciatore:

a) qualora l'attività sia stata iniziata o sia esercitata senza la relativa D.I.A. o comunicazione o precedente autorizzazione o non sussistano le condizioni legittimanti l'esercizio dell'attività stessa;

b) qualora siano venuti meno i requisiti di cui al precedente art. 3;

c) qualora l'attività sia stata sospesa per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi.

Articolo 10 – Poteri di accertamento, ispezioni e Sanzioni

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale, alla A.S.L., alle Forze dell'Ordine ed a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività.

2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di autorizzazio-

ne comunale, cui viene equiparata la dichiarazione di inizio attività, o in assenza di uno o più requisiti previsti dalla legge n. 174/2005, sono inflitte – fatti salvi i provvedimenti coattivi più restrittivi previsti all'art. 9 del presente Regolamento - le sanzioni amministrative pecuniarie previste dell'art. 5 della suddetta legge n° 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. Fatte salve eventuali sanzioni previste da altre norme, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n° 267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e, in particolare:

- da €100,00 a €500,00 per la mancata osservanza delle tariffe professionali esposte, delle norme che regolano l'espletamento del servizio relativamente agli orari, alle chiusure, nonché i relativi obblighi di comunicazione al Comune ed esposizione dell'avviso alla clientela;
- da € 150,00 a € 500,00 per la mancata osservanza delle norme concernenti le procedure per l'apertura, il subingresso, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione dell'attività.

4. Per le violazioni in materia tecnico urbanistica edilizia e igienico sanitaria si applicano le leggi vigenti in materia.

5. A tutela della salute pubblica e per ragioni d'igiene, anche nei casi non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti contingibili ed urgenti, quale suprema autorità sanitaria, ai sensi del comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o la denuncia penale, se ed in quanto prevista dall'ordinamento.

Articolo 11 – Norme igienico-sanitarie

1. I locali adibiti all'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento devono possedere i requisiti di altezza minima e superficie finestrata minima, in rapporto alla superficie del pavimento, previsti dalle vigenti norme igienico-sanitarie. Se la superficie illuminante è la porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas.

2. In tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di acconciatore i pavimenti e le pareti, queste ultime limitatamente alle zone corrispondenti ai punti operativi ed alle prese d'acqua, devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile, che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare, dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda e di scarico munito di sifone ad acqua o altri sistemi equivalenti per lo scarico diretto nelle tubature.

4. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, dotato di antibagno, con le caratteristiche previste dalle vigenti norme.

5. Gli allacciamenti alle condotte comunale, bianche e nere, devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

6. Ogni esercizio deve essere dotato di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio chiudibile per quella pulita, nonché di un recipiente, pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta dei rifiuti ed, in particolare, dei capelli tagliati, che dovranno essere rimossi dal pavimento al termine di ogni prestazione. Tutti gli esercizi devono essere dotati di idoneo materiale per il pronto soccorso.

7. Ogni esercizio deve essere dotato di biancheria sufficiente da poter essere cambiata ad ogni servizio.
8. I mobili e l'arredamento in genere devono essere tali da consentire una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
9. Al titolare incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche :
- a) tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) gli attrezzi, puliti e sterilizzati, devono essere riposti in appositi contenitori; gli attrezzi metallici usati devono essere lavati con soluzione detergente, asciugati e sterilizzati con apposite attrezzature; nel caso in cui vengano usate sterilizzatrici a secco, l'attrezzatura non metallica dovrà essere disinfettata in apposita soluzione; per l'attrezzatura da taglio è indispensabile usare lame monouso o possedere un adeguato numero di attrezzi tale da permettere sempre l'impiego di materiale igienicamente idoneo, tenuto conto dei cicli di sterilizzazione;
 - c) nelle prestazioni di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
 - d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente e di spruzzarsi con idonei preparati disinfettanti;
 - e) lo spargimento di talco deve essere effettuato esclusivamente mediante polverizzatore;
 - f) le spazzole per capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
 - g) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose, devono essere sempre seguiti da abbondanti aerazioni dell'ambiente;
 - h) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro;
 - i) per le attività lavorative che espongono a contagio biunivoco è fortemente consigliabile l'utilizzo di guanti monouso e di strumenti a perdere, mentre è obbligatorio l'utilizzo di lame ed aghi monouso;
 - l) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura.
10. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.
11. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere realizzati e successivamente adeguati alla normativa al momento vigente.
12. I locali interrati e seminterrati devono essere espressamente autorizzati, in deroga, dalla competente A.S.L. e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
 - b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi d'aria all'ora;
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
13. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 12 - Attività svolte presso domicilia privati, ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati – REQUISITI

1. Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche presso il letto degli ammalati, purché non affetti da malattie infettive in fase contagiosa, sia quando l'ammalato è a domicilio, previa certificazione di idoneità del medico curante, sia quando l'ammalato è ricoverato in luoghi di cura, previa autorizzazione del Direttore Sanitario.
2. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere esclusivamente di tipo monouso e immediatamente smaltiti, secondo le norme vigenti, dopo l'utilizzo sui malati.
3. Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del medico curante o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto esclusivamente da personale qualificato di esercizi autorizzati.
4. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Articolo 13 – Attività svolte presso il proprio domicilio – REQUISITI

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti :
 - a) locali:
devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con accesso a parte e con servizi igienici propri; tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività ed i servizi igienici a ciò riservati devono avere le caratteristiche previste dal presente Regolamento;
 - b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:
devono essere integralmente rispettate le prescrizioni del presente Regolamento, senza eccezione alcuna;
 - c) rifiuti:
i rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso e separato.

Articolo 14 – Idoneità tecnico edilizia dei locali

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore devono possedere i requisiti tecnico edilizi previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento comunale, è abrogato il precedente riguardante la medesima materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°161 del 28.12.1971, modificata con deliberazione C.C. n° 78 dell'11.7.1972. Il Regolamento verrà adeguato alle disposizioni della legge regionale di attuazione della Legge n° 174/05 quando le stesse saranno emanate.

Allegato B



COMUNE DI OSPEDALETTI
PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI "ESTETISTA"**

INDICE

Articolo 1 - Attività di estetista - Definizione

Articolo 2 - Esercizio dell'attività - Procedure

Articolo 3 - Requisiti

Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - Limiti

Articolo 5 - Variazione dell'attività - Procedure

Articolo 6 - Cessazione dell'attività

Articolo 7 – Sospensione volontaria dell'attività

Articolo 8 – Orari e Tariffe

Articolo 9 - Sospensione coattiva dell'attività e chiusura degli esercizi

Articolo 10 – Poteri di accertamento, ispezioni e Sanzioni

Articolo 11– Norme igienico-sanitarie

Articolo 12 – Attività svolte presso domicili privati, ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati – Requisiti

Articolo 13 – Attività svolte presso il proprio domicilio – Requisiti

Articolo 14 – Idoneità tecnico-edilizia dei locali

Articolo 15 – Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1 - Attività di estetista - DEFINIZIONE

1. Il presente regolamento, nel rispetto e ad integrazione delle leggi vigenti in materia, disciplina in tutto il territorio comunale l'esercizio dell'attività di estetista.

2. Per attività di estetista si intende quella definita dall'art.1 della Legge 4/1/1990 n°1.

L'attività comprende prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, nonché con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l'applicazione dei prodotti cosmetici, come definiti ed il cui uso è consentito dalle norme vigenti.

Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, compresi nell'elenco allegato alla legge n°1/1990, possono essere detenuti – eccettuata la privata dimora – esclusivamente negli esercizi autorizzati ai sensi del presente regolamento.

Sono comunque attività estetiche e come tali soggette alla relativa disciplina le seguenti:

- a) le attività svolte con l'uso esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, con o senza intervento di alcun operatore diverso dal fruitore del trattamento, quali ad esempio centri abbronzanti, bagni turchi e saune, centri dimagranti (questi ultimi con l'uso anche di uno degli apparecchi per uso estetico indicati nell'allegato a) della Legge 1/90;
- b) le attività di massaggio estetico e ginnastica estetica;
- c) l'attività di onicotecnico (ricostruzione unghie) e l'applicazione di unghie artificiali;
- d) l'attività di disegno epidermico o trucco semipermanente (ad es. tatuaggi cosiddetti "all'Hennè");

Sono escluse dall'attività estetica:

- a) le prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario e qualsiasi prestazione con finalità di carattere terapeutico;
- b) le attività di massaggio sportivo e di ginnastica sportiva ed educazione fisica;
- c) la decorazione delle unghie;
- d) l'attività di tatuaggio (attività consistente nella colorazione di figure e disegni con il carattere della indelebilità, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti);
- e) attività di piercing (consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiali diversi in varie zone del corpo);

Gli elenchi di cui sopra hanno comunque carattere indicativo e non esaustivo.

3. L'attività può essere svolta unicamente in apposito locale ubicato in luogo aperto al pubblico o privato, intendendo, a tal fine: presso il domicilio dell' esercente, presso alberghi, palestre, clubs, circoli privati e centri di abbronzatura e dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuata a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

4. L'attività può essere svolta in luogo diverso dalla sede autorizzata nei seguenti casi:

- c) in via generale negli ospedali, case di cura, caserme, case di riposo e all'interno di convivenze quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa;

d) presso una sede designata dal committente esclusivamente in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità particolari del cliente, quali ad esempio matrimoni, spettacoli artistici o gare sportive.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista su area pubblica o in forma itinerante.

6. L'attività di estetica può essere esercitata nella stessa sede congiuntamente all'attività di acconciatore, anche mediante la costituzione di una società, purché sussistano per entrambe le attività i relativi requisiti di legge e di regolamento. I locali di esercizio delle diverse attività devono essere separati, con possibilità di avere in comune esclusivamente l'ingresso dall'esterno, i servizi igienici ed i locali di servizio.

7. E' ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione, anche a scopo umanitario. Le attività soggette al presente regolamento esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente a fini promozionali sono soggette a comunicazione preventiva al Comune. La comunicazione dovrà indicare i nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla legge 1/90 in possesso della qualificazione professionale. Le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso dei materiali di consumo. Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali dove si esercitano le attività previste dal presente regolamento. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di impresa o società non artigiana, possono comunque effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. In tal caso, i corsi di aggiornamento devono essere effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività, a porte chiuse, previa apposita comunicazione al Comune.

8. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1: "T.U. in materia di commercio" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Esercizio dell'attività – PROCEDURE

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato alla presentazione al Comune di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al possesso dei requisiti di qualificazione professionale ed alla conformità dei locali ai prescritti requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune.

3. L'ampliamento dei locali o il trasferimento in altra sede di un esercizio di estetista sono soggetti alla presentazione di una nuova dichiarazione.

4. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara :

a) di essere in possesso della qualificazione professionale, di cui al successivo art. 3;

b) che i locali sede dell'attività sono conformi ai prescritti requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari.

5. La DIA è valida per i locali in essa indicati.

6. Copia della DIA, o l'originale dell'autorizzazione amministrativa a suo tempo rilasciata, è esposta nel locale destinato all'attività.

7. Nel caso di attività esercitata presso la sede designata dal cliente ovvero negli altri casi in cui l'attività può essere svolta presso la sede del committente, il titolare o il personale appositamente incaricato deve recare con sé copia dell'autorizzazione o della DIA e di esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

8. Il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui sopra, motivati provvedimenti di inibizione dell'attività.

9. Il subingresso, per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al Comune:

- a) entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.

L'inosservanza dei termini indicati dal presente comma è soggetta a sanzione pecuniaria.

10. L'attività può essere iniziata dal subentrante solo successivamente alla presentazione al Protocollo Generale del Comune della comunicazione di cui al comma precedente, purché sia provato l'effettivo trasferimento e solo se se uno dei soggetti indicati dal successivo art. 3 del presente Regolamento è in possesso della qualificazione professionale.

11. Il titolare dell'esercizio ceduto in gestione pro-tempore, al termine dell'affidamento in gestione deve presentare a suo nome una nuova comunicazione, ai sensi dei precedenti commi 9 e 10.

12. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000.

13. Alla dichiarazione di cui al comma 1 ed alla comunicazione di cui al comma 9, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia attestato/i di qualificazione professionale conseguito/i;
- copia atto costitutivo in caso di società;
- planimetria dei locali in scala 1:100 firmata in originale dall'interessato, con specifica indicazione della relativa destinazione d'uso;
- nel caso di subingresso per atto tra vivi: copia dell'atto comprovante il subingresso nell'azienda;
- nel caso di subingresso per causa di morte: la dichiarazione attestante la qualità di erede.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di quanto mancante, la dichiarazione/comunicazione è archiviata.

13. Per le imprese aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 8.8.1985 n. 443, nel caso di invali-

dità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'esercizio, possono gestire l'esercizio, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 443, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purchè l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale e presentando idonea documentazione.

Articolo 3 - Requisiti

1. L'attività di estetista è esercitata subordinatamente al possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 8 della Legge 4.1.1990 n° 1.

Il requisito della qualificazione professionale deve sussistere:

- in caso di impresa individuale artigiana:

➤ **in capo al titolare;**

- in caso di impresa gestita in forma societaria qualificabile come artigiana, ai sensi dell'art. 3 della legge 8.8.1985, n° 443, come modificata dalla legge 20.5.1997, n° 133 e dalla legge n° 57 del 5.3.2001:

➤ se costituita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, **in capo ad uno dei soci** che svolge l'attività e come tali dichiarati all'Albo Artigiani;

➤ se costituita in forma di società in accomandita semplice, **in capo ad uno dei soci accomandatari**, che svolge l'attività e come tali dichiarati all'Albo Artigiani;

➤ se costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, **in capo all'unico socio;**

➤ se costituita in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, **in capo ad uno dei soci** che svolge l'attività e come tali dichiarati all'Albo Artigiani;

- in caso di impresa gestita in forma individuale o in forma societaria non qualificabile come artigiana, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8.8.1985, n° 443, come modificata dalla legge 20.5.1997, n° 133 e dalla legge n° 57 del 5.3.2001:

➤ **in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda**, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentare al Comune. La nomina del Direttore Tecnico deve figurare dal certificato di iscrizione nel Registro Imprese, che dovrà essere presentato all'ufficio comunale competente anche successivamente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ma prima dell'inizio della stessa.

2. L'attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme urbanistiche ed edilizie.

Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività – LIMITI

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività oggetto del presente Regolamento deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui alla predetta legge 1/90.

Articolo 5 - Variazione dell'attività - PROCEDURE

1. Ogni variazione relativa a:

- d) modifiche societarie (rimanendo invariati il Codice Fiscale ed il n. d'iscrizione al Registro delle Imprese), nella denominazione, nella tipologia di società, nel legale rappresentante, nella sede legale;
- e) superficie (ampliamento o riduzione);
- f) sostituzione del direttore tecnico;

deve essere preventivamente comunicata al Comune in forma scritta.

2. La comunicazione, in duplice copia, deve contenere :

- le generalità anagrafiche e tributarie del titolare o, trattandosi di società, di un rappresentante legale, da intendersi come socio partecipante all'attività nel caso di società artigiana;
- gli estremi dell'autorizzazione amministrativa già posseduta o della dichiarazione o comunicazione a suo tempo presentata;
- le variazioni intervenute;
- la firma del titolare o di un rappresentante legale;

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) in caso di variazione della superficie:

- planimetria dei locali in scala 1:100 firmata in originale dall'interessato;

b) in caso di modifiche societarie:

- copia del relativo atto notarile;

c) in caso di variazione del soggetto in possesso della qualificazione professionale o del direttore tecnico:

- copia attestato/i di qualificazione professionale conseguito/i;

4. Nel caso di ampliamento della superficie, deve essere dichiarata la conformità del nuovo locale alle vigenti norme in materia igienico sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e prevenzione incendi, di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali.

5. La mancata o incompleta presentazione della comunicazione determina esercizio abusivo dell'attività:

- a) in caso di variazione del soggetto in possesso della qualificazione professionale;
- b) relativamente alla parte ampliata, in caso di ampliamento della superficie.

Articolo 6 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione definitiva dell'attività deve essere comunicata al Comune entro sessanta giorni dalla data di cessazione stessa. Alla comunicazione devono essere allegati gli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato; in caso di perdita o smarrimento dell'originale, la relativa denuncia.

2. La mancata presentazione della suddetta comunicazione è soggetta a sanzione pecuniaria.

Articolo 7 – Sospensione volontaria dell'attività

1. Di norma, l'attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione.
2. Le chiusure volontarie continuative sono liberamente decise dall'esercente, conformemente a quanto stabilito con l'ordinanza sindacale di disciplina degli orari.
3. In caso di chiusura continuativa volontaria dell'esercizio, fino ad un massimo di 3 mesi, per ferie o altra causa non di forza maggiore, l'interessato dovrà esporre apposito cartello, visibile anche dall'esterno, con preavviso di almeno 1 giorno.
4. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio che debba protrarsi per più di 3 mesi e fino alla durata massima di 6 mesi consecutivi, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Comune.
5. L'attività di estetista può essere sospesa per un periodo superiore a sei mesi consecutivi e fino ad un massimo di dodici mesi consecutivi, previa autorizzazione del Comune, nei seguenti casi :
 - a) per malattia e per gravi indisponibilità fisiche, proprie o di familiari che necessitino di assistenza, comprovate da idoneo certificato medico;
 - a) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impedisca l'esercizio dell'attività;
 - b) per lavori di ristrutturazione dei locali.Il termine di 12 mesi può essere prorogato dal Comune in caso di comprovata necessità.

Articolo 8 – Orari e Tariffe

1. Il Sindaco determina, sentite le Organizzazioni di Categoria più rappresentative a livello provinciale, gli orari giornalieri di attività e le eventuali giornate di chiusura. I titolari degli esercizi sono tenuti ad informare il pubblico dell'orario praticato mediante apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
2. Analogo cartello, visibile anche dall'esterno, dovrà riportare le tariffe delle prestazioni professionali praticate.

Articolo 9 – Sospensione coattiva dell'attività e chiusura degli esercizi

1. Il Comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o qualora l'attività sia svolta in contrasto con le norme della legge o con le disposizioni del presente regolamento, provvede a sospendere coattivamente l'attività previa diffida all'interessato ad adeguarsi entro il termine massimo di 90 giorni. Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
2. Il Comune dispone, con provvedimento eseguibile anche coattivamente, la chiusura di un esercizio di estetista:
 - a) qualora l'attività sia stata iniziata o sia esercitata senza la relativa D.I.A. o comunicazione o precedente autorizzazione o non sussistano le condizioni legittimanti l'esercizio dell'attività stessa;

- b) qualora siano venuti meno i requisiti di cui al precedente art. 3;
- c) qualora l'attività sia stata sospesa per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi.

Articolo 10 – Poteri di accertamento, ispezioni e Sanzioni

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale, alla A.S.L., alle Forze dell'Ordine ed a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività.
2. L'esercizio dell'attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla L. n° 1/1990 o in assenza di autorizzazione comunale, cui viene equiparata la dichiarazione di inizio attività, comporta – fatti salvi i provvedimenti coattivi più restrittivi previsti all'art. 9 del presente Regolamento - l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della suddetta legge e dall'art. 31, 1° comma della L.R. n° 3/2003, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.31, commi 2 e 3 della L.R. 2/1/2003 n° 3.
4. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente Regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. Per le violazioni in materia tecnica urbanistica edilizia e igienico sanitaria si applicano le leggi vigenti in materia.
6. A tutela della salute pubblica e per ragioni d'igiene, anche nei casi non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti contingibili ed urgenti, quale suprema autorità sanitaria, ai sensi del comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o la denuncia penale, se ed in quanto prevista dall'ordinamento.

Articolo 11 – Norme igienico-sanitarie

1. I locali adibiti all'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento devono possedere i requisiti di altezza minima e superficie finestrata minima, in rapporto alla superficie del pavimento, previsti dalle vigenti norme igienico-sanitarie. Se la superficie illuminante è la porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas.
Qualora i locali siano divisi in cabine, queste devono avere una superficie idonea a garantire l'effettuazione dei trattamenti, anche in riferimento alla presenza di eventuali apparecchiature, in maniera ottimale, e comunque mai inferiore a mq. 4,00.
2. In tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di estetista i pavimenti e le pareti, queste ultime limitatamente alle zone corrispondenti ai punti operativi ed alle prese d'acqua, devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile, che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.
3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare, dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda e di scarico munito di sifone ad acqua o altri sistemi equivalenti per lo scarico diretto nelle tubature.

4. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, dotato di antibagno, con le caratteristiche previste dalle vigenti norme.
5. Gli allacciamenti alle condotte comunale, bianche e nere, devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti.
6. Ogni esercizio deve essere dotato di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio chiudibile per quella pulita, nonché di un recipiente, pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta dei rifiuti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di idoneo materiale per il pronto soccorso.
7. Ogni esercizio deve essere dotato di biancheria sufficiente da poter essere cambiata ad ogni servizio.
8. I mobili e l'arredamento in genere devono essere tali da consentire una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
9. Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere affisso in modo ben visibile un avviso conforme al modello approvato dalla Regione, che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.
10. Al titolare incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche :
 - a) tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) gli attrezzi, puliti e sterilizzati, devono essere riposti in appositi contenitori; gli attrezzi metallici usati devono essere lavati con soluzione detergente, asciugati e sterilizzati con apposite attrezzature; nel caso in cui vengano usate sterilizzatrici a secco, l'attrezzatura non metallica dovrà essere disinfettata in apposita soluzione;
 - c) nelle prestazioni di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
 - d) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro;
 - e) per le attività lavorative che espongono a contagio biunivoco è fortemente consigliabile l'utilizzo di guanti monouso e di strumenti a perdere, mentre è obbligatorio l'utilizzo di lame ed aghi monouso;
 - f) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura.
11. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.
12. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere realizzati e successivamente adeguati alla normativa al momento vigente.
13. I locali interrati e seminterrati devono essere espressamente autorizzati, in deroga, dalla competente A.S.L. e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
 - b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi d'aria all'ora;
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 12 – Attività svolte presso domicilia privati, ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati – REQUISITI

1. Le attività di estetista possono esercitarsi anche presso il letto degli ammalati, purché non affetti da malattie infettive in fase contagiosa, sia quando l'ammalato è a domicilio, previa certificazione di idoneità del medico curante, sia quando l'ammalato è ricoverato in luoghi di cura, previa autorizzazione del Direttore Sanitario.
2. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere esclusivamente di tipo monouso e immediatamente smaltiti, secondo le norme vigenti, dopo l'utilizzo sui malati.

Articolo 13 – Attività svolte presso il proprio domicilio – REQUISITI

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti :
 - a) locali:
devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con accesso a parte e con servizi igienici propri; tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività ed i servizi igienici a ciò riservati devono avere le caratteristiche previste dal presente Regolamento;
 - b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:
devono essere integralmente rispettate le prescrizioni del presente Regolamento, senza eccezione alcuna;
 - c) rifiuti:
i rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso e separato.

Articolo 14 – Idoneità tecnico edilizia dei locali

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di estetista devono possedere i requisiti tecnico edilizi previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento comunale, è abrogato il precedente riguardante la medesima materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 8.4.1998 modificata con deliberazione C.C. n. 57 del 16.9.1999.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Eraldo CRESPI)
- f.to -

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Mariacristina TORRE)
- f.to -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Ospedaletti dal giorno _____ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Mariacristina TORRE)
- F.to -

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Mariacristina TORRE)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

Ospedaletti lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Mariacristina TORRE)
- F.to -

Verbale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del _____